

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO D' ISTITUTO  
APPROVATO A PARTIRE DALL' A.S. 2019 20

Questo Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e del Regolamento Disciplinare di Istituto.

**PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Integrazione deliberata dal Collegio dei docenti del 13/05/2019 e dal Consiglio d'istituto in data 27/06/2019 e

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER I CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

**PREMESSA**

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo / cyber-bullismo e più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

Il compito principale della scuola è di garantire “situazioni di benessere, di agio e di motivazione che si traducono in comportamenti consapevoli e responsabili (...) per prevenire e contrastare il bullismo e la violenza dentro e fuori la scuola” (come si evince dalla Nota MIUR n. 1958 del 2007) nei confronti della popolazione scolastica, inclusi i docenti, i genitori e il personale non docente.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all' uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme.

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di i” telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente poste a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. Italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

**VIENE INTEGRATO E AGGIORNATO IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

**Art. 1**

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

**Art.2**

Il bullismo è un abuso di potere fisico o psicologico, attuato in modo reiterato e organizzato, manifesto o nascosto nei confronti di uno o più soggetti incapaci di difendersi allo scopo di umiliare, denigrare ed isolare.

### Art. 3

Il cyber- bullismo consiste nell'impiego, sistematico e pianificato, di strumenti informatici (smartphone, e-mail ecc.) e/o ambienti virtuali (social network, blog, WhatsApp ecc.) per minacciare, diffamare o isolare una o più persone incapaci di difendersi.

### Art. 4

Gli alunni

- devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano (email, sms, MMS, post su socialnetwork);
- partecipano alle iniziative scolastiche al fine di favorire un miglioramento nei rapporti interpersonali;
- devono essere informati e consapevoli dei rischi e delle responsabilità derivanti dall'uso scorretto degli strumenti telematici sia in ambito strettamente scolastico che al di fuori di esso nei confronti soprattutto di persone o gruppi appartenenti alla propria istituzione scolastica.

### Art. 5

I genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola sul bullismo e cyber-bullismo;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei propri figli minori, con particolare attenzione ai tempi, modalità ed eventuali cambiamenti nel comportamento usuale dei propri figli minori;
- sono a conoscenza delle sanzioni previste dal regolamento d'Istituto nei casi nei casi di bullismo e cyber-bullismo e di una scorretta navigazione on-line

### Art. 6

Il Dirigente Scolastico

- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso gli Organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni bullismo e/o cyber-bullismo;
- Individua attraverso il Collegio Docenti, un referente per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni bullismo e/o cyber-bullismo;
- informa tempestivamente, qualora, venga a conoscenza di atti di bullismo e/o cyber-bullismo, che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori;
- attiva nei confronti dello studente, che ha commesso atti di bullismo e /o cyber-bullismo, azioni di carattere educativo e non punitivo.

### Art. 7

Il Referente del bullismo e cyber-bullismo ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e/o cyber-bullismo messe in atto dalla scuola (vedi art. 4 comma 3 della legge 71/2017). A tal fine può avvalersi della collaborazione delle istituzioni e di partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, delle Forze di Polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.

### Art. 8

Il collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno. Può prevedere azioni culturali ed educative rivolte

agli alunni per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

#### Art. 9

Il consiglio di classe favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone iniziative e progetti di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva.

#### Art. 10

Il docente valorizza nell'attività didattica curriculare anche modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione concernenti il rispetto delle norme di convivenza civile e l'uso corretto e responsabile di Internet

#### Art. 11

La politica scolastica di antibullismo/anti cyber-bullismo intende elaborare un vademecum di linee-guida anti violenza e un sistema di regole basato sul rispetto e la cooperazione. Essa rappresenta la cornice, entro la quale tutti gli interventi vengono realizzati con l'obiettivo di generare un cambiamento in tutto l'ambiente scolastico. Le pratiche disciplinari consuete di tipo punitivo, quali sospensioni, espulsioni o altre sanzioni analoghe, hanno dimostrato di non essere realmente efficaci nella modificazione di un comportamento individuale, perché possono essere un ulteriore fattore di rischio nella reiterazione degli stessi comportamenti. Viceversa le politiche che hanno più probabilità di successo sono quelle che prevedono strategie di intervento volte ad aiutare gli studenti in difficoltà, a creare legami, opportunità di crescita ed identificazione per poter proteggere tutti gli elementi in particolare i più vulnerabili. Gli alunni hanno bisogno di sentirsi parte di una comunità coerente e responsabile, che li affianchi, li sostenga e li accompagni nella costruzione della propria identità.

### MANCANZE DISCIPLINARI

#### Art. 12

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO tutti quei comportamenti sociali di tipo violento ed intenzionale, tanto di natura fisica che psicologica, ripetuti nel corso del tempo e attuati nei confronti di persone percepite come più deboli dal soggetto che perpetra l'atto in questione.

### RIENTRANO NEL CYBERBULLISMO

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come CYBERBULLISMO tutti quei comportamenti sociali di tipo violento ed intenzionale, tanto di natura fisica che psicologica, attuati attraverso i mezzi informatici nei confronti di persone ritenute più deboli.

I reati più frequenti, che rientrano nelle condotte di cyber-bullismo sono:

- **Cyberstalking** (comportamento criminale, quindi reato)  
Comportamento in rete offensivo e molesto, insistente ed intimidatorio, tale da far temere per la propria sicurezza fisica;
- **Candy girl** (comportamento deviante, non reato)  
Denudarsi davanti alla camera del computer allo scopo di vendere le foto.
- **Denigration** (comportamento criminale, quindi reato)  
Pubblicazione all'interno di comunità virtuali, blog, messaggistica immediata, siti internet ecc. di pettegolezzi, ingiurie, diffamazioni e materiale personale
- **Cyberbashing** (comportamento criminale, quindi reato)  
Un alunno o un gruppo di alunni picchiano un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il cellulare. Le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate in rete e chi condivide può commentare, mettere "like" e divulgare, rimanendo sempre nell'anonimato
- **Flaming** (comportamento criminale, quindi reato)  
Messaggi elettronici, violenti e volgari, atti a suscitare "battaglie" verbali on-line tra due o più contendenti
- **Harassment** (comportamento criminale, quindi reato)

Messaggi offensivi, insultanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso sms, MMS, e-mail o telefonate

- **Impersonation** (comportamento criminale, quindi reato)  
Appropriazione di identità altrui con l'obiettivo di screditare la vittima
- **Grooming** (comportamento criminale, quindi reato)  
Adescamento on-line tramite chat e social network, in cui un Cyberpredatore individua una giovane vittima, instaura una relazione dapprima amicale, poi confidenziale ed intima per poi sfruttarla a fini sessuali
- **Hikikomori** (comportamento deviante, non reato)  
Isolarsi, stare in disparte, ma avere contatti solo con il cellulare
- **Sexting** (comportamento deviante, non reato)  
Invio di messaggi con testo sessualmente espliciti o foto a sfondo sessuale via internet.

## SANZIONI DISCIPLINARI

### Art. 13

La Scuola reputa come infrazione grave i comportamenti accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber-bullismo e li sanziona a seconda della natura e del livello di gravità.

I provvedimenti generici (quelli specifici vedi Art. 13 bis) da adottare sono:

- Ammonizione scritta sul registro di classe
- Obbligo di risarcimento/riparazione del danno
- Eventuale sospensione dalle attività didattiche
- Percorsi e attività rieducative di responsabilizzazione e di presa di coscienza del danno e dell'offesa arrecati.

Successivamente gli episodi di bullismo e cyber-bullismo saranno sanzionati in base alle tabelle previste, prevedendo inoltre, sanzioni disciplinari di tipo *riparatorio, risarcitorio e di supporto*, quali:

- Attività a favore della comunità scolastica
- Attività di solidarietà
- Attività di rilevanza sociale (volontariato)
- Lavoro personalizzato al fine di riflettere sui comportamenti scorretti e sull'osservanza delle regole
- Guida all'educazione dell'uso corretto e responsabile dei social che portino lo studente a riflettere sull'accaduto e sulle sue responsabilità, attuando delle azioni tese a "riparare" il danno arrecato.

Il Dirigente scolastico, che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyber-bullismo, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 comma 1 Legge 71/2017).

Il Dirigente Scolastico o il Referente contro il Bullismo e il Cyber-bullismo, in caso di cyber-bullismo, contatteranno la Polizia postale, che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyber bullo, che non rispetta le regole del comportamento corretto.

Negli atti di bullismo sono considerate deprecabili le condotte dei compagni sostenitori del bullo o semplicemente spettatori passivi, che, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, contribuiscono sia con l'assenso che con la falsa indifferenza a rafforzare il comportamento del bullo. Tali condotte potrebbero essere soggette alle sanzioni sopra menzionate.

**Per le sanzioni non inerenti a comportamenti da Cyber-bullismo ma da Bullismo, si fa riferimento alle tabelle con le infrazioni e i relativi provvedimenti pubblicati sul Regolamento d'Istituto vigente.**

### SANZIONI PER CYBERBULLISMO

MANCANZE DISCIPLINARI	FREQUENZA	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
1)L'alunno ha il cellulare acceso(riceve chiamate o notifica messaggi)	1 volta	Richiamo verbale	Docente della classe e/o docente supplente
1)L'alunno ha il cellulare acceso(riceve chiamate o notifica messaggi)	2 volte	Nota sul registro di classe e comunicazione ai genitori sul diario personale	Docente della classe e condivisione verbale ai docenti del CdC
1)L'alunno ha il cellulare acceso(riceve chiamate o notifica messaggi)	Uso reiterato	Ritiro temporaneo del cellulare, depositato in segreteria con nota sul registro di classe, convocazione dei genitori dell'alunno e provvedimento disciplinare(esclusione dell'alunno da visite guidate)	Convocazione del CdC con la Ds, i genitori dell'alunno e i rappresentanti dei genitori
2)L'alunno effettua con il cellulare, tablet o altri dispositivi tecnologici arbitrariamente e senza autorizzazione riprese audio, video, foto non lesive della dignità personale, ma in violazione delle norme della privacy	Anche 1 sola volta	Ritiro temporaneo del cellulare, depositato in segreteria con nota sul registro di classe, convocazione dei genitori dell'alunno e provvedimento disciplinare ( sospensione dalle attività didattiche da 3 a 5 giorni)	Convocazione del CdC con la Ds, i genitori dell'alunno, lo psicologo e i rappresentanti dei genitori Segnalazione Polizia Postale
3)L'alunno effettua con il cellulare, tablet o altri dispositivi tecnologici arbitrariamente e senza autorizzazione riprese audio, video, foto; divulga insulti, termini volgari e offensivi nei confronti di un altro soggetto attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea, dal contenuto volutamente lesivo della dignità personale e in violazione delle norme della privacy	Anche 1 sola volta	-Ritiro temporaneo del cellulare, depositato in segreteria - nota sul registro di classe - convocazione dei genitori dell'alunno - intervento dello psicologo -Segnalazione ai servizi sociali territoriali(nel caso in cui i genitori non collaborino) - provvedimento disciplinare ( sospensione dalle attività didattiche da 5 a 15 giorni)	Convocazione del CdC con la Ds, i genitori dell'alunno, lo psicologo, l'assistente sociale e i rappresentanti dei genitori . Eventuale istanza di "ammonimento" del Questore, nel caso di studente ultra 14enne